

Promemoria sulla problematica degli impianti per la comunicazione mobile e la pianificazione del territorio

Le **concessioni di cui all'art. 22 LTC** denotano un interesse pubblico alla realizzazione delle reti in esse previste. La ponderazione rispetto agli interessi che vi si contrappongono deve tuttavia avvenire nell'ambito dei processi della pianificazione del territorio. Il fatto di disporre di una concessione non costituisce un diritto precostituito all'ottenimento di una licenza edilizia, né al rispetto di determinate scadenze.

Per una migliore comprensione dei requisiti posti dal **diritto della pianificazione del territorio** alla realizzazione e alla modifica di impianti per la telefonia mobile, si rimanda ai seguenti principi sanciti dalla Costituzione:

- l'utilizzazione parsimoniosa del suolo (derivante dall'art. 75 Cost.),
- la separazione del territorio edificabile dal territorio non edificabile (derivante dall'art. 75 Cost.),
- le garanzie procedurali (art. 29 Cost.).

Sia la realizzazione di *nuovi* impianti per la telefonia mobile, sia l'installazione di antenne e dispositivi tecnici su edifici e impianti *esistenti* sono **soggette all'obbligo di autorizzazione** (art. 22 cpv. 1 LPT).

L'**esecuzione** della legge sulla pianificazione del territorio e quindi il rilascio delle autorizzazioni di costruzione avviene, di regola, da parte dei **Cantoni** e dei Comuni. Sono possibili eccezioni laddove è prevista l'applicazione di procedure di diritto federale.

Una **procedura federale** invece che cantonale entra in linea di conto, per esempio, per gli impianti di telefonia mobile destinati prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una **ferrovia** (cfr. art. 18 Lferr), ma non per le antenne destinate a soddisfare le esigenze di comunicazione mobile dei passeggeri dei treni. Secondo la sentenza del Tribunale federale del 23 maggio 2000 (1P.38/2000), anche gli impianti per la telefonia mobile integrati nei **tralicci dell'alta tensione** *non* sono soggetti all'obbligo di autorizzazione cantonale.

I principali **presupposti** per il rilascio di un'autorizzazione di costruzione sono: la **conformità alla destinazione della zona** (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT) o l'ammissibilità di una **eccezione** (artt. 23 e 24 LPT).

All'interno delle zone edificabili, questi due criteri (conformità alla destinazione della zona e eccezioni) sono disciplinati dal **diritto cantonale** (art. 14 segg. e art. 23 LPT) .

I presupposti e alcuni principi procedurali per le autorizzazioni a costruire **al di fuori delle zone edificabili** sono disciplinati dal **diritto federale** (artt. 16 - 16b, 24 - 24d, 25, 25a, 33, 34, 37a LPT).

Nella zona agricola, gli impianti per la telefonia mobile non sono **conformi alla destinazione della zona**. In linea di principio, è quindi necessaria un'**autorizzazione eccezionale** conformemente all'art. 24 LPT, a meno che le costruzioni e gli impianti da autorizzare per la realizzazione della rete di telefonia mobile siano stati definiti nel quadro di un **piano di utilizzazione speciale**.

L'autorizzazione di un'eccezione ai sensi dell'art. 24 LPT presuppone che lo scopo delle costruzioni e degli impianti richieda un'ubicazione al di fuori delle zone edificabili e che a ciò non si contrapponga alcun interesse preponderante. In particolare devono avere luogo una **riduzione allo stretto necessario** e una **ottimizzazione** dell'ubicazione e dell'aspetto esterno della struttura¹. Concretamente **un'autorizzazione presuppone quindi** che

- l'ubicazione prevista, per ragioni particolarmente importanti e oggettive, sia molto più vantaggiosa rispetto a possibili ubicazioni all'interno delle zone edificabili;
- al di fuori delle zone edificabili non siano individuabili ubicazioni più vantaggiose; la buona integrazione in costruzioni e impianti esistenti (per esempio in tralicci dell'alta tensione) costituisce un criterio importante;
- sussista un interesse preponderante affinché *l'area* in questione *sia servita* dalla rete di telefonia mobile (condizione di regola soddisfatta);
- quando è già assicurata la copertura da parte di uno o più gestori, sussista un interesse preponderante affinché *l'area* in questione sia servita da un'*ulteriore* rete di telefonia mobile *fisicamente autonoma*, piuttosto che realizzare questa ulteriore copertura attraverso un *roaming* nella rete esistente (in questo caso, l'interesse preponderante può essere messo in dubbio, soprattutto nelle zone protette);
- in caso di realizzazione di più reti autonome, almeno le *ubicazioni delle antenne siano raggruppate*;
- i *layout delle reti* dei diversi gestori siano *ottimizzati* in modo tale da minimizzare le ripercussioni sul territorio e sull'ambiente;
- sia assicurato che gli impianti da autorizzare soddisfino per quanto possibile i *futuri bisogni* (anche di altri gestori; per esempio attraverso il vincolo che sia tollerata una futura cointerizzazione).

Affinché l'autorità competente sia in grado di assicurare il rispetto delle condizioni ora elencate, essa deve essere a conoscenza dei **progetti di costruzione** di tutti i gestori di reti mobili. Il rilascio di autorizzazioni isolate per singole antenne al di fuori delle zone edificabili non è dunque ammissibile.

Nelle procedure di autorizzazione di impianti al di fuori delle zone edificabili occorre osservare che le relative autorizzazioni o approvazioni devono essere rilasciate da un'**autorità cantonale** sotto forma di **decisione** (art. 25 cpv. 2 LPT). In particolare, sono parti in causa nella procedura anche le **associazioni** aventi un'importanza nazionale ai sensi dell'art. 12 LPN.

BRP/ARE giugno 1998/luglio 2000/dicembre 2004

¹ Per maggiori informazioni, cfr. sentenza del Tribunale federale 1A.186/2002 del 23.5.2003 (Lenzerheide), consultabile in Internet al sito www.bger.ch.